

**SI PUO' DIRE « BRUTTIUM »?**  
**LA DENOMINAZIONE TARDOROMANA**  
**DELL'ATTUALE CALABRIA**

Alla l. 6(5) della iscrizione di Pancharius troviamo il titolo della sua correzione: *corr. Lucaniae et Britt.* Quest'ultimo compendio *Britt.* non andrà sciolto, come nell'edizione dell'epigrafe<sup>1</sup>, *Britt(ii)*; sì, invece, *Britt(iorum)*. Ed infatti, sempre, in tutta la nostra documentazione, così legislativa come epigrafica e letteraria, del basso impero, la denominazione ufficiale della provincia indica con *Brittii* (*Bruttii*), cioè direttamente con l'etnico, l'attuale Calabria, e dunque il titolo del *corrector* è sempre *corrector Lucaniae et Brittiorum* (o *Bruttiorum*). All'istesso modo, p. es., nel principato si erano avuti il *procurator ad alimenta (alimentorum) per Apuliam Calabriam Lucaniam et Bruttios*, ed il *iuridicus per Apuliam Calabriam Lucaniam Bruttios*<sup>2</sup>.

Ci si può tuttavia chiedere: è mai esistito, accanto al termine ufficiale *Bruttii* o *Brittii*, per indicare l'attuale Calabria (la terra dei Bruttii), anche un sostantivo (aggettivo sostantivato neutro) *Bruttium*? È questa, oggi, una opinione abbastanza volgata: così, non solo si è soliti parlare di 'corrector della Lucania e Bruttium', ma anche si afferma, p. es., che 'Bruttium continuò a chiamarsi la Penisola' (a sud del Lao e del Crathis) 'fin verso la metà del VII secolo'<sup>3</sup>. Ed in una notevole, recente edizione della *Expositio totius mundi* e della *Descriptio*, J. ROUGÉ<sup>4</sup> ha sostituito ai traditi *Brittzantium* e (alla proposizione seguente) *Brittziam* del § 53 secondo l'*apographum Juretianum*, rispettivamente, il toponimo *Bruttium* (nominativo) e lo stesso *Bruttium* (accusativo). Ma, in verità, queste due correzioni proposte dal ROUGÉ non possono accogliersi. Esse sarebbero da considerare solo se il toponimo *Bruttium* fosse in qualche modo attestato per altra via; ma esso non è attestato mai: laddove invece è attestato, in Polemio Silvio<sup>5</sup>, il toponimo *Brittia*, che, nella pronuncia volgare (spesso seguita dal-

---

<sup>1</sup> L. GATTI, RAL XXIV (1969), 322; 326; 327.

<sup>2</sup> Cfr. p. es. E. DE RUGGIERO-G. SAMONATI, « Diz. Ep. », IV (1941), 265; H.-G. PFLAUM, *Carrières*, I (1960), p. 424; II (1960), p. 629 (n. 235); p. 851 (n. 328).

<sup>3</sup> A. CRISPO, ASCL, XIV (1945), 3.

<sup>4</sup> *Expos. totius mundi et gentium*, Introd., texte critique, trad., notes et comm., par J. ROUGÉ (1966), 53 (p. 190, l. 14 e l. 15); cfr. p. 92 s.

<sup>5</sup> Cfr. *infra*, n. 14.

l'*Expositio* in varii casi<sup>6)</sup> del IV secolo andava necessariamente trascritto *Brittzia*<sup>7)</sup>. Ne deriva che, al § 53 dell'*Expositio*, a p. 190, l. 14 ROUGÉ, il trádito *Brittzantium* o andrà conservato, come formazione nominale derivata dal persistere di un etnico, ben attestato, *Bruttates*<sup>8)</sup> o (ipotesi forse più probabile?<sup>9)</sup> andrà considerato antichissima variante, o fors'anche corrottela, di *Brittzia*; laddove nella proposizione seguente, a p. 190, l. 15 ROUGÉ, a nostro giudizio, il trádito *Brittziam*, va certamente conservato.

Se dunque *Bruttium*, come indicazione della terra dei Bruttii (l'attuale Calabria) è termine inesistente<sup>10)</sup>, in quanto *Bruttium* è soltanto aggettivo (p. es. in *Bruttium promuntorium*, e simili), non mai sostantivato, questo dato di fatto consente un'osservazione non priva, forse, di un qualche, se pur limitato, interesse. Il territorio dei Bruttii era l'unico d'Italia che non venisse indicato, nella denominazione ufficiale del governatorato (in questo caso correttorato), con un sostantivo indicante il territorio in sé, e che invece s'indicasse sempre, ufficialmente, con l'etnico (Bruttii). Nella stessa denominazione ufficiale del *corrector Lucaniae et Brittiorum* si avvertiva la gran differenza tra la denominazione territoriale *Lucania* (del tipo *Uenetia*, *Histria*, e così via) e la denominazione etnica, naturalmente al maschile plurale, *Bruttii* (*Brittii*). Questa differenza — quasi una sorta di anomalia rispetto alle altre denominazioni territoriali — era tanto più evidente in quanto nella diocesi italica erano caratteristiche talune denominazioni di provincia con territori 'a coppia': la provincia *Uenetia et Histria*, la provincia *Aemilia et Liguria*, la provincia *Flaminia et Picenum*, la provincia *Tuscia et Umbria*, la provincia *Apulia et Calabria*, la provincia *Lucania et Brittii*: tutte denominazioni che, dal punto di vista morfologico-toponomastico, apparivano più o meno omogenee (toponimi a carattere territoriale, anche quando erano — come nel più dei casi<sup>11)</sup> — derivati dall'etnico, o con questo connessi), tutte, a d e c c e z i o n e di *Lucania-Bruttii* (nella quale un toponimo, derivato dall'etnico<sup>12)</sup>, era unito all'etnico stesso nella sua forma

<sup>6)</sup> P. es. *negocium* per *negotium*.

<sup>7)</sup> All'istesso modo in cui la pronuncia volgare, attestata epigraficamente, dà indicio per *indictio*.

<sup>8)</sup> Ennio.

<sup>9)</sup> Più probabile, parrebbe, per tre ragioni: a) è difficile pensare che, nell'istesso § 53, la medesima regione fosse indicata prima con un toponimo, *Brittzantium*, e poi con un altro toponimo, *Brittziam*; b) l'inciso *et ipsa optima cum sit* sottintende più facilmente riferimento a sostantivo femminile (com'è, appunto, *Brittzia*), anziché a un neutro *Brittzantium*; c) la *Descriptio* ha *Bruttia*, che è la forma, in pronuncia classica, del toponimo in pronuncia volgare *Brittzia* (come sovente troviamo, nella *Descriptio*, riduzioni dalla pronuncia volgare alla classica).

<sup>10)</sup> Va rettificata, nella parte relativa ai Bruttii di LANZONI, *Le diocesi d'Italia* (2 1927), 329, la citazione di una lettera di papa Gelasio (del 494) come diretta ai vescovi per *Lucaniam Brutium et Siciliam*: papa Gelasio ha scritto, invece, non *Brutium* ma, regolarmente, *Brutios*: THIEL, *Epp.* I, 360; cfr. *RPR*, IX (1962), 450, 1; esatta, del resto, la citazione dello stesso LANZONI nella parte relativa alla Lucania (*o. c.*, 319).

<sup>11)</sup> Più precisamente, in tutti i casi, tranne *Flaminia*.

<sup>12)</sup> Con le implicazioni proprie di questi casi. — Cfr. WÖLFFLIN, « Arch. f. lat. Lexik. », XII (1902), 332; XIII (1904), 414.

originale). L'anomalia è notevole<sup>13</sup>. Ad essa si potea ben sfuggire, usando *Brittia* (non mai *Bruttium*, che, come abbiamo visto, non è mai esistito); *Brittia*, infatti, aggettivo sostantivato dall'etnico, è in un qualche modo omogeneo a *Lucania*, sostantivo toponimico derivato dall'etnico. Ma *Brittia* — attestato per noi nelle forme *Brittia*<sup>14</sup>, *Brittzia*<sup>15</sup>, *Pritas Rigiensis*<sup>16</sup> — aveva sapore di grecismo (Βρεττία)<sup>17</sup>: non sostituì decisamente *Brittii*. Al contrario, troviamo addirittura in un greco, Procopio, l'opposta maniera di avvicinamento fra i toponimi delle due terre componenti la provincia: τὸ δὲ στρατεύμα — διὰ Βριττίων καὶ Λευκανῶν ἦλει<sup>18</sup> ('l'esercito andava attraverso *Brittii* e *Lucani*): con un ritorno, per 'Lucani', all'originario toponimo consistente nell'etnico, conservatosi soprattutto in *Brittii*<sup>19</sup>.

In realtà, dietro questa interessante storia di un toponimo che s'ostina a restare l'etnico, *Brittii* (mentre persino l'etnico-toponimo<sup>20</sup> *Lucani* ha già dato, normalmente, luogo a un toponimo *Lucania*), c'è non solo un dato linguistico, sì anche — come sempre in questi casi — un fatto storico-culturale. La terra dei *Brittii* era l'unica in cui s'era conservata, nella denominazione della provincia (*Lucania et Brittii*) l'arcaica concezione dello stato come stato personale, indicato col nome dei componenti la comunità, e non già con un nome di territorio. Possiamo chiederci: la difficoltà di sostituire stabilmente a *Brittii*, espressione di questa concezione arcaica, un toponimo territoriale come *Brittia*, ha contribuito in qualche modo, sia pur in parte, a quel 'rivolgimento glottico'<sup>21</sup> per cui infine, nel corso del VII secolo, si abbandonò la forma *Brittii*, e si passò al nome *Calabria*? Ed insomma: tutte le terre d'Italia, che entravano in denominazioni di province, avevano sempre avuto, nel basso impero, un toponimo territoriale (sia pur derivato, in più casi, dall'etnico) — tutte, salvo la terra dei *Brittii*, che ebbe sempre un toponimo personale, cioè l'etnico stesso: si poteva cercare il conguaglio<sup>22</sup> con la morfologia toponimica propria delle altre terre d'Italia

<sup>13</sup> Grosso modo, come oggi si dicesse 'la Lombardia e i Veneti' anziché 'Lombardia e Veneto'.

<sup>14</sup> Pol. Silv. Lat. 11 *Brittia cum Lucania* (cfr. Paul. b. Langob., II, 17; tra le varianti: *brutia*, *brucia*, *britia*, *bricia*, *brictia*, *bructia*, *bruttia*: MGH, AA, IX, 536).

<sup>15</sup> *Expositio*, 53 (cfr. *supra*, p. 2): cfr. *bricia* fra le varianti a *Brittia* in Pol. Silv. Lat. 11.

<sup>16</sup> An. Rav. (e in Guido: *Calabria, quae primitus ab antiquis Britania dicta est*: 67, p. 129).

<sup>17</sup> P. es. Olympiod., FHG, IV, p. 60, 15.

<sup>18</sup> Proc. B. G., I 8, B 39, P. 327, 4.

<sup>19</sup> Naturalmente, se *Brittia* (*Brittzia*, *Pritas Rigiensis*) non poté sostituire *Brittii*, tanto meno poté sostituirsi a *Brittii* quell'altro nome, se pur mai esistette (ché, come abbiamo visto, la sua lettura non è certissima) *Brittzantium*, attestato dall'*Expositio* nella proposizione che precede l'espressione *post hanc Brittziam* (cfr. *supra*, p. 2).

<sup>20</sup> WÖLFFLIN, *l. c.*

<sup>21</sup> È il termine usato da M. SCHIPA, « Arch. stor. per le prov. nap. », XX, 1 (1895), 29.

<sup>22</sup> Quando parlo della 'ricerca di un conguaglio', non indico una volontà sin da principio meditata, ma piuttosto qualcosa che era nella coscienza linguistica più o meno consapevolmente.

comprese in denominazioni di province tardoromane (gli elenchi delle quali, ancor al tempo di Paolo Diacono, non erano solo un venerando ricordo, ma una guida maestra<sup>23</sup> per il catalogo provinciale d'Italia): ed un tale conguaglio poté trovarsi solo con l'abbandono del nome dei Brittii, e con il ricorso al nome *Calabria*. Se si accetta questo punto di vista, la vecchia tesi di M. SCHIPA — che cioè il 'rivolgimento glottico' per cui i Brittii si chiamarono *Calabria* non fu, in realtà, un vero e proprio 'trasferimento'<sup>24</sup> — parrà in certo modo confermata. Per riassumere: il toponimo *Brittii* (un etnico; non un derivato dall'etnico) era, nella sua struttura linguistica, troppo diverso dai nomi ufficiali di tutte le altre terre d'Italia comprese in denominazioni di province (a cominciare dalla 'accoppiata' *Lucania*); e, non potendosi cambiare la struttura<sup>25</sup>, ormai già radicata da secoli, si accolse

<sup>23</sup> Si ricordi soprattutto *H.L.*, II, 20: *quia in catalogo prouinciarum Italiae minime ab antiquis descripta est* (a proposito della *Marsorum regio*).

<sup>24</sup> M. SCHIPA, *l.c.*, 23-47 (spec. 35 ss.); « Studi storici », V (1896), 51 ss. (contra A. CRIVELLUCCI, *ib.*, IV [1895], 425 ss.); ASC, I (1912); cfr. E. PONTIERI, *Tra i normanni nell'Italia meridionale* (21964), 3 s.; 129.

<sup>25</sup> Salvo, come si è già detto, in forme del tipo *Brittzia*, attestato dalla *Expositio*, p. 190, l. 15 ROUGÉ (*Brittziam*; cfr. l. 14 *Britzantium*; e v. *supra*, n. 9), secondo la lezione originaria, che noi abbiamo ritenuto necessario conservare. — L'esportazione di vino dalla *Brittzia* è indicata dalla *Expositio* genericamente, senza che se ne precisi la destinazione: ma possiamo ben ritenere che tale esportazione si estendeva anche (o soprattutto) a Roma; *Expos.* 53, p. 190, l. 15 ROUGÉ: *emittit — uinum multum et optimum* (sulla datazione di *Expos.* 22-68, J. ROUGÉ, 1966, p. 9 ss.; J. DESANGES, « Annales d'Ethiopie », 1967, p. 143; cfr. S. MAZZARINO, *Hlk*, 1965, p. 50, 12). Su questo passo dell'*Expos.*, F. M. DE ROBERTIS, *La produz. agr...*, (1948), p. 107 con 94. Questo testo, dell'*Expos.*, spesso non considerato per tale aspetto, può limitare, o meglio escludere, l'opinione (A. CHASTAGNOL, *La préf. urb. ...*, 322) che la provincia *Lucania et Bruttii* probabilmente non fosse compresa nelle province suburbicarie tenute al *canon uinarius* (infatti, l'esportazione — più o meno libera — di *uinum multum et optimum* dalla *Brittzia* può connettersi anche coi rifornimenti di Roma all'incirca come l'esportazione di *lardum multum* dalla *Lucania* nello stesso 53 della *Expositio*, p. 190, l. 16-17 ROUGÉ, può connettersi anche coi rifornimenti di Roma; pur se rifornimenti a Roma non sono qui specificati, mentre sono invece specificati per la Campania *cellarium* a *Expos.* 54, l. 3 ROUGÉ). Cfr. la produzione vinaria di Rhegium in età ostrogotica: L. RUGGINI, *Econ. e soc. ...* (1961), p. 318, 316. — Può forse essere interessante il fatto che l'esportazione di *lardum* apparisse più ampia per la *Lucania* che non per i *Bruttii* (l'*Expositio* la menziona solo per la *Lucania*). In ogni caso, la stessa osservazione va fatta per Cassiod., *Var.*, XI, 39, in cui appunto la *Lucania* (cfr. RUGGINI, cit. innanzi) appare per eccellenza fornitrice di *sues*, a differenza dei *Bruttii*. Per altro la legislazione considera tutti insieme il *Lucanus possessor* e il *Brittius*: così C. Th., XIV, 4, 4, su cui A. CHASTAGNOL, *RH*, juillet-sept. 1953, p. 14-15 e p. 22. Questa legge di Valentiniano I (del 367) stabilisce che i *suarii* ricevano, a compenso dei loro *dispendia*, un'indennità in vino del 15%, calcolato in 17000 anfore di vino (*per singulas et semis decimas, quibus suariorum dispendia sarciuntur, damnum, quod inter susceptionem et erogationem necessario euenit, uini, hoc est septem et decem milium amphorarum perceptione releuetur*, l'espressione *per singulas et semis decimas* —

Calabria, nello spirito di quella forma di vita d'influenza bizantina, e di diritto 'amministrativo'<sup>26</sup> bizantino, che l'indagine recente<sup>27</sup> ha rivelato decisivi per la storia del ducato di Calabria.

### SANTO MAZZARINO

*damnum — uini — perceptione releuetur*, appunto con l'uso di *per*, mostra necessariamente che c'è identità fra l'indennità del 15%, calcolata in vino, e le 17000 anfore, appunto, di vino; non si tratta, dunque, di una indennità di carne che si aggiunga — come ritiene CHASTAGNOL, *l.c.*, 22 con p. 14 — a quella in vino). Il *Lucanus possessor et Brittius* potrà per altro, *si uelit*, versare, al posto del vino, 70 libbre di carne per ogni anfora (*septuagenarum librarum compensazione*: si noti *septuagenarum*, distributivo): il che conferma che l'indennità del 15% non è da aggiungere a quella in vino, ma è la stessa indennità in vino, convertibile in carne al tasso di 1 anfora = 70 libbre. Tale 15%, calcolato a 17000 anfore nel complesso, non viene versato da quei contribuenti che hanno (per particolari *beneficia*) la possibilità di versare in danaro la prestazione di *caro porcina*; ma esso è comunque dovuto, nella misura di 17000 anfore di vino, qualunque sia il sistema di prestazione da parte dei contribuenti di *Lucania et Brittii* [ed infatti Valentiniano I prevede che l'*ordo* — cioè gli *ordines qui suariam faciunt* del precedente editto di Turcio Aproniano, pu. 362-363 —, pur restando fermi i *uini alimenta*, cioè l'indennità del 15% pei *suarii* (17000 anfore sulle 25000 che Turcio aveva stabilito in comune fra *suarii* e *ordines*, dandone 2/3, [16666] 17000 ai *suarii*), possa dare ai *suarii* tanto i *pretia* — che ha ricevuto dai contribuenti autorizzati all'aderazione — quanto la carne (restando a parte, naturalmente, l'indennità)]. In conclusione, l'indennità di 17000 anfore, essendo fissa, ed equivalendo a (17000 × 70 =) 1190000 libbre di *caro porcina*, autorizza ancora a calcolare una prestazione complessiva di c. 7.933.333 libbre, corrispondenti (S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo*, 1951, p. 231) a c. 317.333 assistiti, per il 367. Non a caso, in Cassiod., *Var.*, XI, 39, indirizzata a Vitalianus *cancellarius* (sul *cancellarius*, W. ENSSLIN, *R. E.*, XXII, 2, 2489, l. 55 ss., dove a l. 63 si dovrà leggere *cancellarius* anziché *cornicularius*) *Lucaniae et Bruttiorum*, e caratteristica per la storia delle prestazioni di *Lucania et Bruttii* (p. 353, 5 M.; cfr. L. RUGGINI, *Econ. e soc.*, 312-317), leggiamo, agli inizi, *apparet quantus in Romana ciuitate fuerit populus*. — Quanto all'interpretazione di C. Th., XIV, 4, 10, io oggi (a differenza di A. CHASTAGNOL, *l.c.*, 18, 1, e di ciò che io stesso altra volta ritenni) ritengo che bisogna, a l. 10 M.-K., leggere, con GODEFROY, *appendat* (anziché *accipiat*), per il confronto con la citata *uaria* di Cassiod., p. 353, 5 *ut montuosa Lucania sues penderet*; si noti che *possessor* non può correggersi, essendo assicurato dal seguente *possessores quoque*, che distingue i *possessores* che aderano da quelli che non aderano. (*Accipiat* di l. 10 M.-K. sarà forse derivato, con corruzione comprensibile, dal precedente *recipiant* di l. 8). Ed insomma: con la lezione *appendat*, garantita per le suddette ragioni, mi par chiaro che Onorio si preoccupa (con l'espressione *fraus occulta*) della possibilità che sul peso della carne giuochi (a danno del *suarius*) il *possessor* o contribuente, che non adera: cfr. Cassiod., p. 353, 10, e la spiegazione ivi data del processo per cui *redactum est ad pretium*. — Cfr. anche F. M. DE ROBERTIS, *Sulle condiz. econ. della Puglia...*, « Arch. Stor. Pugliese », IV (1951), fasc. III-IV, p. 10 estr. (per un confronto con l'*Apulia et Calabria*).

<sup>26</sup> Per questo concetto, S. RICCOBONO jr., 'Synteleia V. Arangio Ruiz' (1964) 663 ss.

<sup>27</sup> E. PONTIERI, *o.c.*, passim, spec. 125 ss.